

articolo 1 si riferisce all'integralità dello Stato, io credo che sia necessario di fare un'eccezione relativamente all'isola di Capraia, perchè quest'isola non è soggetta alla gabella del tabacco.

Quindi, ove non si facesse quest'eccezione, naturalmente, di diritto vi sarebbe compresa. Sarebbe, dico, perciò mestieri di mettere un articolo in cui si prescriva che nulla è innovato riguardo all'isola di Capraia.

MARONGIU. Le osservazioni che presentava sul momento l'onorevole deputato Di Revel potrebbero militare in suo favore, qualora la fusione della Sardegna non fosse già di diritto sanzionata, e dovesse gradatamente anche eseguirsi di fatto nei casi ove speciali circostanze non esigano misure eccezionali.

E sicuramente se prima esisteva questa linea doganale cui egli accennava, se vi era un pagamento di diritto, con questa legge deve essere tolto.

La legge stessa dice:

« I tabacchi delle manifatture di Sardegna potranno liberamente, senza pagamento di diritto, essere introdotti per uso particolare nel continente, » ecc.

Giacchè la tariffa è la stessa che si vuole adottare nelle provincie di terraferma, perchè altrimenti saremmo in contraddizione coll'articolo 1, ove sta detto che la tariffa sarà uniforme in tutte le provincie dello Stato, sicuramente io non vedo ragione per cui non si possa accettare il mio emendamento, cioè: « che i tabacchi delle manifatture del regno possano introdursi liberamente da una provincia all'altra dello Stato, » perchè la linea doganale, la diversità di tariffa viene ad essere tolta con questa legge.

DI REVEL. Faccio osservare che non esistono più diritti per l'importazione di generi dalla Sardegna al continente, come eziandio non esistono diritti per l'importazione dal continente alla Sardegna per i prodotti di terraferma. Ma l'importo reciproco delle produzioni è soggetto a formalità doganali, e per le altre merci è soggetto ad un diritto di bilancio infimissimo ed insignificante, per obbligare a fare le consegne e per aver norma di quelle che si esportano reciprocamente, il che realmente non rappresenta un diritto.

Del resto è principio doganale che, quando una mercanzia viene a toccare una linea doganale, bisogna che se ne giustifichi la provenienza, o se sia introdotta nei casi dalla legge determinati, oppure, venendo dalla Sardegna, se consti che realmente questa produzione viene dalla Sardegna. Perciò, se si ammette l'introito di ogni tabacco che porti l'impronta delle manifatture nazionali, io credo che non si andrebbe facilmente incontro ad ogni falsificazione.

Quando il tabacco è avviluppato in boette, per riconoscere se è di fabbrica nazionale, converrebbe romperle.

Quindi io non vedo che questo tolga per nulla la fusione di diritto e di fatto esistente colla Sardegna, e non vi riconosco che una precauzione ben legittima dell'amministrazione per garantire il tabacco che verrà dalla Sardegna nella terraferma, e viceversa quello che si porterà dalla terraferma nella Sardegna, da ogni falsificazione.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Marongiu sarebbe così concepito. (Vedi sopra)

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Rileggo il paragrafo tal quale è redatto dalla Commissione. (Vedi sopra)

DI REVEL. Io proporrei di dire: *dell'isola di Sardegna*, perchè sarebbe così meglio spiegato.

PRESIDENTE. Chiedo se è appoggiata questa proposta.

BERGHINI. Bisognerebbe non dimenticare anche l'altro emendamento proposto dal deputato Di Revel.

PRESIDENTE. Quanto a questo faccio osservare che forma un articolo a parte, essendo un'aggiunta alla legge.

Domando ora se è approvato l'emendamento del deputato Di Revel.

(La Camera approva.)

Il deputato Farina propone che si ripetano le parole: *nell'isola di Sardegna*, laddove dice solamente: *viceversa nell'isola*, ecc.

FARINA P. Mi pare necessaria una tal ripetizione, per togliere l'equivoco che potrebbe nascere dal riferire la parola *isola* all'isola di Sardegna od a quella di Capraia, citata nell'emendamento del deputato Di Revel.

PRESIDENTE. Chiedo se è appoggiato l'emendamento del deputato Farina.

(Non è appoggiato.)

Pongo adunque ai voti il paragrafo come venne emendato dal deputato Di Revel.

(La Camera approva.)

Ora il deputato Di Revel proporrebbe un articolo di aggiunta così concepito:

« La presente legge non concerne l'isola di Capraia. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

MARTINET. Je ne sais pas pour quel motif monsieur le député Di Revel sollicite un privilège de ce genre en faveur de l'île de Capraia.

Je ne fais point cette motion dans l'intention de vouloir m'opposer à la faveur qu'il demande pour cette île, mais dans le but d'avoir préalablement quelque explication à cet égard.

DI REVEL. Io credo che la ragione del privilegio dell'isola di Capraia non sia guari da invidiare, poichè questa ragione è *la miseria che vi regna*.

TURCOTTI. Proporrei un'altra aggiunta, dicendo che con questa legge non s'intendono soppressi i privilegi di altre parti dello Stato.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. C'è nessuno che intenda parlare sulla proposta Di Revel?

MICHELINI. Mi pare che l'uguaglianza che deve regnare fra tutti i cittadini di un medesimo Stato si opponga tanto all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Di Revel, quanto a quello del deputato Turcotti; se gli abitanti dell'isola di Capraia sono più miserabili, pagheranno meno, cioè pagheranno in proporzione delle loro facoltà; non vedo pertanto motivo per cui debbano essere esenti i paesi che sono più miserabili, perchè, ripeto, non si tratta che di pagare proporzionalmente secondo le loro facoltà.

Il principio dell'imposta progressiva non è adottato dal nostro Parlamento; noi stiamo tutti per l'imposta proporzionale.

Io mi oppongo quindi all'emendamento Di Revel, come pure all'emendamento Turcotti.

DI REVEL. Faccio osservare che il principio dell'uguaglianza nel concorso dei tributi è stabilito in un articolo dello Statuto.

Non voglio essere sicuramente io quello che venga ad intaccarlo, ma però faccio osservare che il principio ha le sue eccezioni, ed una di queste eccezioni riguarda l'isola di Capraia.

Questa è una cosa evidente, a cui non si potrà contrastare, che una tale isola è un misero scoglio, che non pro-